

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA

Piazza della Marina n. 4 – 00196 Roma

Indirizzo di posta elettronica istituzionale: onorcaduti@onorcaduti.difesa.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: onorcaduti@postacert.difesa.it

Schema ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI (art. 15 legge 241/90)

per la concessione di un contributo per le spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e per le spese di manutenzione e custodia della Chiesa dei SS. Stefano e Lorenzo – Ossario Garibaldino e della Grande Guerra per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 271 "Inventariazione e affidamento dei Sepolcreti nel territorio nazionale" del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 "Codice dell'Ordinamento Militare",

TRA

il Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa in Roma, C.F. 80235090588, nella persona del Capo dell'Ufficio, Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri _____ (o suo delegato), domiciliato presso Piazza della Marina n. 4, 00196 ROMA,

E

il Comune di LEDRO, C.F. 02147150227, nella persona del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona _____ nominata con decreto del sindaco protocollo n. _____ di nomina dei responsabili dei Settori e Servizi e determina n. ____ dd. _____.

PER

la sistemazione, manutenzione e custodia dell'Ossario Garibaldino e della Grande Guerra ubicati nella Chiesa S.S. Stefano e Lorenzo nel territorio comunale.

VISTO

– il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare", con particolare riferimento:

- Libro II Titolo II Capo VI Sezione III *“Sepolcreti di guerra italiani”*: articoli da n. 265 a n. 267 e l’art. 271, co. 1, 2, 3, 4 relativo all’inventariazione e affidamento dei Sepolcreti nel territorio nazionale;
- Libro III Titolo III Capo I Sezione III: art. n. 567 relativo agli stanziamenti e alla gestione dei fondi per i Sepolcreti e Sacrari equiparati;
- il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, *“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”*, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, *“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi, forniture, a norma dell’articolo 196 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163”*;
- il Regolamento (GDPR) UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali;
- l’art. 15 della legge 241/90 che consente alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di accordi di collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni.

PREMESSO CHE

- l’art. 267 del D.Lgs. 15-03-2010 n. 66 *“Codice dell’Ordinamento Militare”* attribuisce all’Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa la competenza in merito alla *“sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano”* ed alla stesura di accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli Enti locali;
- l’art. 271 dello stesso Codice, disciplina l’affidamento dei Sepolcreti ai Comuni competenti territorialmente, e quindi le modalità di corresponsione del contributo per la partecipazione alle spese di custodia e manutenzione dei Sepolcreti di guerra;
- il Comune di Ledro, per assicurare degna cura alle Salme di 99 Caduti italiani, deceduti in seguito alle azioni belliche delle guerre risorgimentali e del 1915-18, ha in cura la Chiesa dei SS. Stefano e Lorenzo – Ossario Garibaldino e della Grande Guerra;
- a seguito dell’istanza inoltrata dal Comune di Ledro con la lettera del 27 marzo 2023, si è determinata la necessità di disciplinare il rapporto tra le parti contraenti, limitatamente

a quanto concerne la sistemazione, manutenzione e la custodia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Obiettivo)

Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione a titolo oneroso tra il Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa (di seguito denominato Ufficio) e il Comune di Ledro (di seguito denominato Comune), per l'affidamento dei servizi di sistemazione, custodia e manutenzione dell'Ossario Garibaldino e della Grande Guerra presso la Chiesa dei SS. Stefano e Lorenzo sita nel territorio del Comune.

Articolo 2 (Oggetto delle attività)

Il presente accordo è finalizzato a garantire la conservazione del Sacrario Militare tramite la sistemazione, manutenzione e custodia delle opere e delle sepolture. A tale fine, Comune si impegna a:

- garantire il servizio di custodia del Sacrario e delle sue pertinenze con personale di indubbia affidabilità;
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture con interventi a carattere edile/impiantistico di piccola entità, quali: la sostituzione di piccole forniture elettriche (come ad esempio le lampadine), la lucidatura di targhe e marmi, la riparazione, laddove sia possibile, di apparecchiature ed infissi esterni ed interni, esclusa la loro sostituzione;
- segnalare tempestivamente a questo Ufficio, a doverosa informazione, i lavori di straordinaria manutenzione di pertinenza dell'Ente proprietario che si rendessero necessari o quelle inefficienze improvvisi che possono provocare danni a persone e cose, provvedendo alla messa in sicurezza dell'area/struttura posizionando i cartelli di riferimento nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 81/08);
- fornire al personale di custodia, nonché al personale impegnato nell'attività manutentiva i previsti DPI come da D.L.gs 81/08;
- acquistare ed esporre permanentemente la Bandiera Italiana di dimensioni almeno di 150x100 cm e in decorose condizioni;
- fornire ai familiari dei Caduti le notizie eventualmente richieste;
- curare l'aggiornamento dei registri in uso presso l'Ossario e metterli a disposizione del citato Ufficio ogni qualvolta questo ne faccia richiesta;

- non autorizzare alcuna esumazione di Salme;
- non consentire alcuna modifica dell'assetto cimiteriale, salvo esplicita richiesta dell'Ufficio stesso;
- tenere affissa e rispettare la tabella degli orari di apertura e chiusura per i visitatori del Sacrario (eventuali deroghe dovranno essere richieste al citato Ufficio);
- inviare, a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC – entro e non oltre il 31-01-2024, al citato Ufficio la *“Dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni assunte nella Convenzione con il Ministero della Difesa – UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA”*, sottoscritta digitalmente (in formato elettronico “P7M”) dal Sindaco del Comune o da un suo Delegato (allegando l'atto di delega).

Articolo 3 (Durata)

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula e troverà scadenza il 31 dicembre 2023.

Art. 4 (Oneri finanziari)

In relazione all'esecuzione delle attività indicate al precedente articolo 2, al Comune è riconosciuta, a titolo di contributo per la partecipazione alle spese e senza che le stesse costituiscano alcuna forma di corrispettivo una somma pari a 4.000.00 euro (quattomila/00 €), tratta dai fondi del capitolo n. 1147 dell'Esercizio Finanziario 2023.

Ai sensi della Legge 29-10-1984 n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, la liquidazione del contributo avverrà a mezzo ordinativo diretto con accreditamento sul conto di Tesoreria intestato al Comune che verrà comunicato successivamente a causa di problematiche tecniche e, a fronte di presentazione della documentazione indicata al precedente art. 2 (*Dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni assunte*);

Articolo 5 (Controversie)

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano necessari per il conseguimento degli obiettivi istituzionali e a definire eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente (Foro di Roma).

Articolo 6
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le parti del presente accordo si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e nelle circostanze ove ricorra l'obbligo della riservatezza. Le parti convengono altresì nel garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7
(Prevenzione della corruzione e trasparenza)

Le parti si impegnano ad osservare le linee guida previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla prevenzione delle attività illecite e a salvaguardia dell'interesse pubblico, secondo il piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 8
(Diritto di recesso)

Le parti hanno la facoltà, in caso di imprevista rivalutazione delle priorità di bilancio, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, senza effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 9
(Cause risolutive)

L'inottemperanza, totale o parziale, agli obblighi di cura e custodia del Sepolcreto, determina, ove riscontrata, la rescissione unilaterale della convenzione e pertanto la revoca del contributo.

Articolo 10
(Sorveglianza sulla realizzazione degli adempimenti di cui al precedente art. 2)

La sorveglianza sugli adempimenti degli obblighi assunti dal Comune è devoluta all'Ufficio per il tramite della subordinata Direzione di Sacratio arealmente competente, individuata nel Direttore del Sacratio Militare di Asiago, Tenente Colonnello _____ (PDC: tel. _____, e-mail _____).

Parimenti, il Comune indica il proprio Referente per il corretto assolvimento delle obbligazioni assunte enunciate al precedente art. 2 nella persona di _____ Funzionario Responsabile del Settore Tecnico (PDC: _____, e-mail _____) e per le altre attività di dettaglio connesse con l'avvio dell'accordo, nella persona di _____ Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona (PDC: _____, e-mail _____).

Articolo 11
(Precisazioni finanziarie e registrazione)

La presente convenzione vincola il Comune fin dal momento della sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione della Difesa soltanto dopo che sarà intervenuta l'approvazione del Ministero della Difesa, di concerto con i Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, (ex art. 271 del D.Lgs 15-03-2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare") e dopo l'adempimento delle formalità previste dalla legge.

Il presente atto è esente dalle spese di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 e s.m.i..

Articolo 12
(Sottoscrizione dell'accordo)

Il presente accordo è sottoscritto con firma olografa tra le parti secondo la normativa vigente. Ove questo non sia possibile, per tempistiche o altre cause, è prevista la sottoscrizione in forma digitale.

Luogo e data _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA DEL COMUNE DI LEDRO**

**IL CAPO DELL'UFFICIO PER LA TUTELA DELLA
CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA**